

## REGOLAMENTO (UE) N. 415/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2013

**che stabilisce le responsabilità e i compiti supplementari dei laboratori di riferimento dell'UE per la rabbia, la tubercolosi bovina e la salute delle api, modifica il regolamento (CE) n. 737/2008 e abroga il regolamento (UE) n. 87/2011**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali indicati nel suo allegato VII. Tale regolamento stabilisce inoltre che la Commissione può inserire nel suo allegato VII altri laboratori di riferimento dell'UE pertinenti per i campi che rientrano nell'ambito di detto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone inoltre che, oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel campo della salute degli animali fissati nello stesso regolamento, la Commissione può stabilire responsabilità e compiti supplementari per tali laboratori.

(3) Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, la Commissione ha designato tra l'altro i laboratori di riferimento dell'UE per la rabbia e la tubercolosi bovina e ha quindi inserito le voci relative a tali laboratori nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 737/2008 fissano inoltre alcune responsabilità e alcuni compiti specifici legati alle caratteristiche dei patogeni. Tali responsabilità e compiti si aggiungono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

(4) Con il regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, la Commissione ha designato il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api e ha quindi inserito la voce relativa a tale laboratorio nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. L'allegato del regolamento (UE) n. 87/2011 stabilisce inoltre alcune responsabilità e compiti specifici legati alle caratteristiche degli agenti in grado di pregiudicare la salute delle api. Tali responsabilità e compiti si aggiungono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

(5) La definizione di alcuni compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api dell'allegato del regolamento (UE) n. 87/2011 va modificata per quanto riguarda gli esami sierologici, dato che questi non possono essere applicati ai test sulle api. Occorre modificare anche la citazione della sindrome da spopolamento degli alveari (colony collapse disorder) per garantire la coerenza con la terminologia utilizzata negli studi di sorveglianza sulla mortalità delle api di cui alla decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione <sup>(4)</sup>.

(6) Per motivi di chiarezza e di semplificazione della normativa dell'Unione, è opportuno che le disposizioni concernenti tali responsabilità e compiti supplementari dei laboratori di riferimento dell'UE per la rabbia, la tubercolosi bovina e la salute delle api siano contenute in un unico atto.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 737/2008 e abrogare il regolamento (UE) n. 87/2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel campo della salute degli animali stabiliti

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 29 del 3.2.2011, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 176 del 6.7.2012, pag. 65.